



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 617 DEL 15/09/2020

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO

OGGETTO: RISOLUZIONE UNILATERALE PER LIMITI DI ETÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG.RA SOGLIANI LINA AI FINI DEL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Richiamato l'articolo 24 comma 6 lettera c) del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale recita "6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;"

Richiamato, altresì, il successivo comma 7 il quale prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dal precedente comma 6, viene conseguito unitamente ad un'anzianità contributiva minima di 20 anni;

Considerato che il requisito dei 66 anni di età anagrafica è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita e che, per l'anno 2019 - 2022, tale requisito risulta essere pari a 67 anni;

Rilevato che Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2015 ha sottolineato che il limite anagrafico ordinamentale per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni è fissato in 65 anni di età per la generalità dei dipendenti. Tale limite, che non è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, è stato oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) il quale, infatti, ha espressamente indicato che il limite ordinamentale

Pagina 1 di 4 - Det. N. 617 del 15/09/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

dei 65 anni non può essere modificato dall'elevazione dei nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, introdotti dalla riforma previdenziale "Fornero" e *"costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*. La medesima circolare specifica anche che, solo nel caso in cui il dipendente al compimento dell'età ordinamentale (65 anni) non abbia già raggiunto un qualsiasi diritto a pensione, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro per permettergli appunto di maturare i requisiti minimi per l'accesso alla pensione

Rilevato che:

- la Sig.ra SOGLIANI LINA nata il 20/03/1954 dipendente di questa Amministrazione comunale con la qualifica di Istruttore Amministrativo, cat. C, p.e. C3, alla data del 31.12.2011 non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto, come disposto dall'articolo 24 comma 5 del citato DL 201/2011, trova applicazione la Riforma previdenziale Fornero di cui al citato DL n. 201/2011;
- al compimento del 65° anno di età (20/03/2019) non aveva maturato alcun diritto a pensione e pertanto il rapporto di lavoro è proseguito al fine di raggiungere il primo diritto utile a pensione (pensione anticipata o pensione di vecchiaia);
- l'interessato alla data del 20/03/2021 raggiungerà il requisito anagrafico di 67 oltre ad una anzianità contributiva superiore a 20 anni, requisiti utili per il conseguimento della Pensione di vecchiaia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sua cessazione per raggiunti limiti di età a far data dall'01/04/2021 (ultimo giorno di servizio il 31/03/2021);

Considerato che con nota protocollo n. 21458 dell'11/09/2020 è stato comunicato alla dipendente interessata, il recesso unilaterale del rapporto di lavoro da parte del Comune di Curtatone con decorrenza 01/04/2021;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

Richiamato il decreto Sindacale n. 29 del 23/12/2015 prot. 28343 di attribuzione nuove funzioni al segretario generale;

Visto:

- il d.l. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- il vigente CCNL del comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali e in particolare il vigente CCNL 06.07.1995 art. 27 ter il quale recita *"1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a)*



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

al compimento del limite massimo di età” e 27 quater il quale recita “1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.....”;

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con la Sig. SOGLIANI LINA, a far data dall'01/04/2021 (ultimo giorno di servizio il 31/03/2021);
2. di dare atto che in conseguenza di detto provvedimento saranno predisposte le pratiche relative al trattamento di pensione e all'indennità di fine servizio, a favore della dipendente interessata, da inviare al competente Istituto Previdenziale;
3. di far fruire eventuali ferie maturate, precisando che nulla è dovuto alla dipendente in caso di mancata fruizione delle stesse;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata e al rispettivo Responsabile di Servizio.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 617 DEL 15/09/2020

OGGETTO: RISOLUZIONE UNILATERALE PER LIMITI DI ETA' DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG.RA SOGLIANI LINA AI FINI DEL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
VACCARO GIUSEPPE / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)